



# **COMUNE di SALUGGIA**

REGIONE PIEMONTE    PROVINCIA di VERCELLI



***REGOLAMENTO DI  
APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE  
(ISEE)  
ALLE PRESTAZIONI ED AI  
SERVIZI CON TARIFFE  
AGEVOLATE***

-----  
*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11 Giugno 2003*

**CAPO I**  
**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la normativa inerente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione ai servizi, erogati dal Comune di Saluggia, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica.
2. La Giunta Comunale definirà con apposita deliberazione le modalità operative di applicazione.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa definita con il Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998, modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3/5/2000.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi che saranno individuati dalla Giunta.
2. L'eventuale applicazione ad altri servizi sarà disposta dalla Giunta Comunale in sede di istituzione del servizio stesso.
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni richieste dai cittadini italiani, comunitari e da cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Saluggia (VC).

**Art. 3 – Comunicazione ai cittadini**

1. L'applicazione dell'ISEE nei servizi sarà supportata da azioni di informazione al pubblico da parte del Comune di Saluggia (VC).

**Art. 4 – Accesso alle prestazioni agevolate**

1. I servizi di cui all'art. 2 comma 1, sono offerti a domanda degli interessati. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dall'attestazione ISEE resa ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998, modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3/5/2000.
2. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i. la Giunta Comunale, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, potrà prevedere per ogni singolo servizio o prestazione, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.
3. L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
4. L'utente che non intenda presentare l'attestazione ISEE non beneficerà di alcuna agevolazione tariffaria e pagherà il servizio a prezzo pieno.

## **CAPO II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

#### **Art. 5 – Criteri per la determinazione dell’ISEE**

1. Ai fini dell’accesso ai servizi agevolati, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è un misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell’intero nucleo familiare del richiedente, calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro corrispondente della specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza che sarà definita dalla Giunta, secondo quanto previsto dall’art. 1 terzo comma.
2. L’indicatore della situazione economica (ISE) è dato dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinati secondo le modalità previste dalla legge.
3. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata col riferimento all’intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 6 del DPCM 7/5/99 n. 221 e s.m.i. Per l’esatta individuazione del nucleo familiare si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 4/4/2001 n. 242, che ha integrato l’articolo 1 del DPCM 7/5/99 n. 221. In particolare:
  - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
  - fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica;

#### **Art. 6 – Modalità attuative**

1. Il richiedente la prestazione o servizio, presenterà, unitamente alla domanda redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, l’attestazione ISEE determinata secondo i criteri di cui all’art. 5.
2. Il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della agevolazione tariffaria, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
3. La domanda di erogazione dei servizi scolastici con allegata attestazione ISEE, va presentata ad ogni inizio di anno scolastico.
4. L’utente è tenuto inoltre a comunicare ogni variazione del nucleo familiare e della relativa situazione economica, che determini la perdita del diritto alla prestazione sociale agevolata, attraverso la presentazione di una nuova attestazione ISEE.

### **CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 7 – Assistenza al cittadino**

1. Per l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e per il rilascio della certificazione ISEE il Comune può avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale mediante apposita convenzione.

#### **Art. 8 – Controlli**

1. Per garantire il principio dell'equità il Comune può effettuare, a campione, controlli sulle certificazioni presentate dal richiedente il servizio. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con l'Ufficio delle Entrate e altri organi di controllo.
2. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
4. La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati comporta la revoca dei benefici concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

1. Le norme del presente regolamento entreranno in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003/2004, previa definizione da parte della Giunta delle modalità operative di applicazione.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.
3. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 21, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.